

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2008 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 7/PAR/2008

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Mola di Bari pervenuta in data 09/04/2008, prot. n. 11;

Vista l'ordinanza n. 19 del 16/04/2008 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 29/04/2008;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Mola di Bari, con ampia ed articolata nota, richiede il parere della Sezione sulla possibilità di escludere dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da redigersi ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli incarichi di collaborazione, studio o ricerca conferiti a soggetti estranei all'amministrazione nell'ambito di iniziative di carattere straordinario riferite a programmi complessi finanziati interamente con fondi europei o con fondi per le aree sottoutilizzate.

All'uopo, il Sindaco specifica il contenuto delle norme dettate dall'art. 3, commi 55, 56 e 57 della L. 24/12/2007 n. 244, (legge finanziaria 2008) in materia di programmazione e regolamentazione degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza sottolineando, in particolare, gli aspetti inerenti l'individuazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi imposto dal regolamento previsto dal predetto comma 56.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città

Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Mola di Bari.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Secondo il costante orientamento della Sezione, la richiesta di parere, inerente la recente legislazione in materia di collaborazioni ed incarichi esterni introdotta dalla L. 24/12/2007 n. 244, può inquadrarsi nella materia della contabilità pubblica poiché riconducibile ad aspetti inerenti specifici obiettivi di contenimento della spesa in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria degli Enti locali (deliberazione n. 9/2007 e n. 4/2008).

Inoltre, le disposizioni della predetta L. n. 244/2007 costituiscono, secondo il disposto dell'art. 3, comma 162, norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

Il quesito presenta, inoltre, carattere generale ed astratto poiché inerente l'interpretazione di una specifica normativa.

Infatti, la L. n. 244/2007, (legge finanziaria 2008) impone, all'art. 3, commi 55, 56 e 57, una puntuale e dettagliata disciplina in materia di conferimento, negli Enti locali, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenze a soggetti estranei.

Il comma 55 prevede che l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza da parte degli Enti Locali possa avvenire solo nell'ambito di un programma predisposto dall'Organo Consiliare.

La norma accoglie, quindi, i principi di una necessaria attività programmatica dell'Ente tesa a garantire la copertura finanziaria di bilancio degli incarichi esterni che non potranno essere conferiti in assenza del predetto programma.

Il comma 56 affida, invece, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e di competenza della Giunta, la determinazione, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, dei limiti, criteri, modalità e limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione.

La puntuale osservanza del regolamento è destinata ad assumere notevole rilevanza atteso che l'affidamento di incarichi e consulenze in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce, per espresso dettato legislativo, illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale.

Entro trenta giorni dall'adozione, il regolamento deve essere trasmesso, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della citata L. n. 244/2007.

Il Sindaco del Comune di Mola di Bari, consapevole della necessaria osservanza delle disposizioni su richiamate, richiede alla Sezione se il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella determinazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze a soggetti estranei all'Ente, possa escludere da tale limite gli incarichi *conferiti nell'ambito di iniziative di carattere straordinario riferite a programmi complessi finanziati interamente con fondi europei o con fondo FAS la cui spesa, pertanto, non grava sul bilancio dell'Ente.*

La Sezione precisa, secondo il principio espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 6, depositata in data 24/04/2008, che il limite massimo della spesa annua da indicarsi nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, deve essere fissato discrezionalmente dagli Enti secondo criteri di razionalità e deve essere

rapportato alle dimensioni degli Enti stessi con particolare riguardo alla spesa per il personale.

Infatti, come precisato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008, per l'individuazione del limite massimo di spesa occorre riferirsi ad un anno base o stabilire una percentuale correlata alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese.

Dalla determinazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze a soggetti estranei all'Ente possono, ad avviso della Sezione, escludersi gli incarichi finanziati interamente con fondi europei.

Infatti, come noto, già la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 17/02/2006 n. 9, nel fornire le precisazioni sull'applicazione della normativa contenuta all'art. 1, comma 198 e ss., della L. 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), escludeva dal computo delle spese del personale le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'Ente.

Il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con nota del 31/03/2008, giunge ad analoga soluzione anche ai fini della corretta applicazione della disciplina in materia di spesa del personale fissata dall'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 n. 296, (legge finanziaria per il 2007) come modificato dall'art. 3, comma 120, della L. 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

Ne consegue, quindi, che, anche alla luce della disciplina più recente, tra le voci di esclusione dalla spesa del personale, si collocano, secondo la lett. b) della citata nota, *le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati ma non quelle finanziate dalle Regioni.*

Pertanto, il Collegio ritiene che per i programmi interamente finanziati con fondi europei deve ritenersi consentita l'esclusione dalla determinazione del limite massimo della spesa annua fissato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000.

Trattasi, infatti, di finanziamenti che non comportano alcun aggravio a carico delle finanze comunali, come già chiarito dalla Sezione nella

deliberazione n. 8/2007 in materia di incentivi alla progettazione interna spettanti ai dipendenti dell'Ente, ai sensi del comma 5° dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e posti a carico di finanziamenti comunitari o privati.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Mola di Bari.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2008.

Il Presidente
f.to V. Lomazzi

Il relatore
f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 14 maggio 2008
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo